

COMUNE DI PIATEDA
(PROVINCIA DI SONDRIO)

OGGETTO: PARERE SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021-REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE

Il Revisore dei Conti

PREMESSO che l'art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27.12.1997, ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

RITENUTO necessario prima di definire il fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione del personale in esubero;

RILEVATO che, l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 che impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale *"..in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter..."*;
- l'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni del personale, l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter del medesimo decreto legislativo, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, ferma restando la possibilità di copertura dei posti vacanti nei limiti delle facoltà consentite dalla legislazione vigente;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con il quale vengono definite, ai sensi del citato art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001, le *"linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*;

RITENUTO di procedere agli adempimenti derivanti dalla normativa di cui sopra tenendo conto degli ulteriori limiti derivanti dalla normativa vigente che operano:

- a livello di contenimento generale della spesa di personale ex art 1, combinato disposto del comma 557 e 557-quater della legge 296/06 contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio precedente (anni 2011/2013);
- sulle concrete possibilità di assunzione ai sensi dell'art. 1, comma 228, della legge 208/2015, così come modificato per effetto dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017 che prevede, con riferimento alla tipologia di ente nella quale rientra il Comune di Piateda a partire dall'anno 2019, una disponibilità pari al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente (ossia del 2018),

CONSIDERATO, relativamente alla dotazione organica, che:

- l'art. 6 del decreto lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del decreto lgs. 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle citate "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa; tale limite per il comune è rappresentato dall'importo della media della spesa di personale del triennio 2011-2013 ex art. 1, combinato disposto dei commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- tale valore massimo è pari, per il Comune di Piateda, ad € 561.742,54 importo che fa riferimento all'aggregato "spesa di personale" con esclusione, per espressa previsione normativa, degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, così come inteso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazioni n. 25/2014 e n. 13/2015;

RILEVATO dalla lettura dei paragrafi 2.1 e 2.2. delle Linee di indirizzo, che la spesa potenziale massima per gli enti locali coincide con il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sopra quantificato in € 561.742,54 e che per la verifica del rispetto di tale tetto occorre effettuare l'operazione di verifica dei vincoli finanziari, per ciascun anno del piano triennale, in modo tale che la spesa del personale in servizio, aumentata della spesa per lavoro flessibile e delle facoltà assunzionali annuali non sia superiore alla spesa potenziale massima e ciò al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica e di bilancio;

ATTESO che sulle modalità in concreto per l'effettuazione dei conteggi di cui sopra non ci sono indicazioni puntuali da parte dei soggetti istituzionali a ciò preposti, quali ad esempio le Sezioni di Controllo o la Sezione Autonomie della Corte dei Conti e ritenuto pertanto, in questa prima fase, di esplicitare le modalità di calcolo per le verifiche di cui sopra attenendosi ad un criterio prudenziale, con riserva, in presenza di orientamenti interpretativi diversi, di rivedere il metodo di calcolo utilizzato;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

PRECISATO, in merito all' utilizzo dei resti, che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 11786 del 22/02/2011 ha formulato specifiche indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo sia dei crediti derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia degli oneri relativi alle assunzioni, esprimendosi nel senso che non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento, ma esclusivamente quella relativa al trattamento economico iniziale;
- che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, in relazione al computo ed all'utilizzo dei crediti provenienti dal triennio precedente ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.L. 78/2015, si è espressa, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, nel senso che il suddetto triennio debba intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso, rispetto all'anno in cui si intendono effettuare le assunzioni; (in senso conforme Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG, Corte dei Conti Sardegna parere n. 32/2015 - Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 19/2015 e n. 26/2015 - È possibile utilizzare liberamente i resti delle capacità assunzionali ancora disponibili del triennio precedente (2016-2017-2018), quindi riferite alle cessazioni degli anni 2015, 2016, 2017);
- che la medesima Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la sopra richiamata deliberazione, ha altresì precisato che il credito di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità, anche con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno;

PRESO ATTO, come risulta dalla documentazione redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, che la facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato e flessibile per il triennio 2019-2021 è per questo Ente determinata come segue:

Cessazioni di personale:

- nell'anno 2016 si è reso vacante un posto di Operaio Specializzato Cat. B3 – posizione economica B - Area Tecnico/Manutentiva la cui spesa di riferimento ai fini del calcolo della capacità assunzionale dell'anno 2017 è pari ad € 33.300,84;
- nell'anno 2018 si è reso vacante un posto di Specialista in Attività Tecniche (part-time 50%) – Cat. D posizione economica D3 – Area Tecnico Manutentiva la cui spesa di riferimento ai fini del calcolo della capacità assunzionale dell'anno 2019 è pari ad € 23.077,59.

Capacità assunzionale di competenza, anno 2019:

- pari 100% della spesa dell'unità di personale cessata nell'anno 2018 in applicazione dell'art. 3, comma 5-quater del D. L. 90/2014;

Capacità assunzionale su resti triennio 2016-2017-2018 (cessati 2015-2016-2017):

- per l'anno 2016, in riferimento alla spesa dei cessati 2015, registrava il rapporto dipendenti-popolazione al 31.12.2015 inferiore a quello definito dal D. M. 24.07.2014 e pertanto risulta applicabile l'art. 16, comma 1 bis del D.L. 113/2016 (capacità assunzionale 75%);
- per l'anno 2017, in riferimento alla spesa dei cessati 2016, registrava oltre al rapporto dipendenti-popolazione, al 31.12.2016 inferiore a quello definito dal D. M. 24.07.2014, anche, sempre al 31.12.2016, una spesa di personale inferiore al 24% (16,45%) della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio ovvero per il 2017, triennio 2014-2016 e pertanto risulta applicabile l'art. 22, comma 2, del D.L. 50/17 (capacità assunzionale 100%);
- per l'anno 2018, in riferimento alla spesa dei cessati 2017, registrava oltre al rapporto dipendenti-popolazione, al 31.12.2017 inferiore a quello definito dal D. M.

10.04.2017, anche, sempre al 31.12.2017, una spesa di personale inferiore al 24% (15,59%) della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio ovvero per il 2018, triennio 2015-2017 e pertanto risulta applicabile l'art. 22, comma 2, del D.L. 50/17 (capacità assunzionale 100%);

Prospetto riassuntivo facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato per il triennio 2019-2021:

Anno	Spesa personale in servizio art. 1, c. 557 e seg. L. 296/06 (Triennio 2011-2013)	Capacità ass.le (Resti+Competenza)	Totale spesa	Tetto art. 1, c. 557 quater L. 296/06 (Triennio 2011-2013)	Differenza dal tetto triennio 2011-2013	Capacità ass.le utile
2019	€ 516.416,91	€ 56.378,43	€ 572.795,34	€ 561.742,54	€ 11.052,80	€ 45.325,63
2020	€ 526.400,30	€ 47.823,46	€ 574.223,76	€ 561.742,54	€ 12.481,22	€ 35.342,24
2021	€ 526.400,30	€ 47.823,46	€ 574.223,76	€ 561.742,54	€ 12.481,22	€ 35.342,24

RICHIAMATO altresì l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 e s.m.i. che, relativamente alle assunzioni a tempo determinato e all'utilizzo di persone con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stabilisce che

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni

strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.....”;

Prospetto riassuntivo facoltà assunzionale di personale a tempo determinato per il triennio 2019-2021:

Anno	Tetto art. 1, c. 557 quater L. 296/06 (Triennio 2011-2013)	Spesa personale in servizio + Capacità assunzionali e utile	Differenza rispetto al tetto (Triennio 2011-2013)	Spesa di personale art. 9, c. 28 D.L. 78/2010 (anno 2009)	Spesa disp. Ai fini del tetto art. 1 c. 557 quater L. 296/06 (Triennio 2011-2013)	Facoltà ass.le lavoro flessibile
2019	€ 561.742,54	€ 561.742,54	€ 0,00	€ 36.581,88	€ 0,00	€ 0,00
2020	€ 561.742,54	€ 561.742,54	€ 0,00	€ 36.581,88	€ 0,00	€ 0,00
2021	€ 561.742,54	€ 561.742,54	€ 0,00	€ 36.581,88	€ 0,00	€ 0,00

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di prevedere per il triennio 2019-2020 e 2021, nel rispetto dei vincoli in materia di personale, le seguenti assunzioni:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- anno 2019: assunzione di n. 1 unità di personale a tempo pieno, Cat. C - Posizione economica C1 – Istruttore amministrativo/contabile dell'Area Amministrativo/Contabile – Servizio Ragioneria, secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento ed i seguenti requisiti:
 - ☐ mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
 - ☐ concorso pubblico ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 e art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
 - ☐ requisiti e titoli per l'accesso: diploma di scuola secondaria di 2° grado (maturità) o specifico titolo di studio richiesto dal bando.
- Anno 2020: programmazione rinviata
- Anno 2021: programmazione rinviata.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Triennio 2019/2020/2021: eventuali assunzioni legate a sostituzioni di personale eventualmente cessato o di prossima cessazione, nonché necessario all'espletamento dei servizi istituzionali.

Tali assunzioni dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, (pari a € 36.581,88 per questo

Comune) e nel rispetto di contenimento del tetto massimo della spesa di personale ovvero spesa media del triennio 2011/2013 che ammonta a €. 561.742,54 per questo Comune.

EVIDENZIATO altresì che:

- è rispettato il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018 (pareggio di bilancio) dai dati che emergono dal pre-consuntivo;
- è rispettato l'art. 27, comma 2 lett. c), del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, da integrazione dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008, in materia di certificazione dei crediti;
- è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, il Piano della performance e il Piano triennale della Prevenzione corruzione e Trasparenza;
- è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia;
- è stato verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;
- ha inviato entro il 31 marzo 2018 la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2017);
- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

VALUTATI i fabbisogni rappresentati dagli organi di gestione e ritenuto al riguardo che gli stessi possono essere recepiti nella programmazione dei fabbisogni di personale, come specificato nel dispositivo, a motivo dei vincoli normativi in materia di assunzioni sopra riportati e qui da intendersi richiamati stabilendo inoltre che prima dell'attuazione delle singole assunzioni previste dovrà essere verificato il rispetto di tutte le condizioni imposte dalla normativa in materia di contenimento di spesa di personale il tutto come meglio risulta dal dispositivo della presente deliberazione;

RICORDATO che nell'ambito del tetto massimo finanziario, gli enti possono procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

ATTESO che si è dato seguito alla rimodulazione annuale della dotazione organica nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima così da rendere la sua consistenza conforme sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo ai fabbisogni programmati come risulta dall'allegato piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 (allegato A);

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale del comparto Funzioni Locali;

RICORDATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, punto 8, del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in data 18.09.2018 il Consiglio Comunale, con atto n. 27, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, nelle risultanze complessive indicate nel parere.

Monza li, 31/01/2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Maurizio Pedullà